


**LA VALUTAZIONE
DEI RISCHI
SUL LAVORO**
dopo il D.Lgs. 81/2008

Prof. Arch. Michele Di Sivo



VALUTAZIONE DEI RISCHI

PREVENZIONE: MESSA IN OPERA ED IN ESERCIZIO DI TUTTE LE MISURE DERIVATE DALL'ANALISI, PER PREVENIRE CHE ACCADANO EVENTI PERICOLOSI

PROTEZIONE: MESSA IN OPERA ED IN ESERCIZIO DI TUTTE LE MISURE PER PROTEGGERE PERSONE E COSE DAL RISCHIO RESIDUO

**ADOZIONE ADEGUATE
MISURE DI PREVENZIONE
E PROTEZIONE DAI RISCHI**

MISURE DI PROTEZIONE

INDIVIDUALI

COLLETTIVE

ATTIVE

PASSIVE

LE MISURE DI PROTEZIONE SI DISTINGUONO IN COLLETTIVE ED INDIVIDUALI, ATTIVE O PASSIVE.


UNA MISURA DI PROTEZIONE ATTIVA E' QUELLA CHE GLI STESSI OPERATORI DEVONO ATTIVARE (INDOSSARE SCARPE, UTILIZZARE ESTINTORI, ETC.)

UNA MISURA DI PROTEZIONE PASSIVA INTERVIENE ANCHE SENZA IL COMANDO UMANO (ES. IMPIANTO ANTINCENDIO)

LE MISURE DI PROTEZIONE COLLETTIVA, VOLTE ALLA GENERALITA' DEI LAVORATORI, DEVONO AVERE PRIORITA' RISPETTO A QUELLE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

DEFINIZIONE DI *VALUTAZIONE DEI RISCHI*

comma q), art. 2 D.Lgs. 81/08




VALUTAZIONE GLOBALE E DOCUMENTATA ***DI TUTTI I RISCHI PER LA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI*** PRESENTI NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE IN CUI ESSI PRESTANO LA PROPRIA ATTIVITÀ,
FINALIZZATA AD INDIVIDUARE LE ADEGUATE MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE E AD ELABORARE IL PROGRAMMA DELLE MISURE ATTE A GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO NEL TEMPO DEI LIVELLI DI SALUTE E
SICUREZZA

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI, ANCHE NELLA SCELTA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DELLE SOSTANZE O DEI PREPARATI CHIMICI IMPIEGATI, NONCHÉ NELLA SISTEMAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO, **DEVE RIGUARDARE:**

- TUTTI I RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI, IVI COMPRESI QUELLI RIGUARDANTI **GRUPPI DI LAVORATORI ESPOSTI A RISCHI PARTICOLARI**, TRA CUI ANCHE QUELLI COLLEGATI ALLO STRESS LAVORO-CORRELATO, SECONDO I CONTENUTI DELL' ACCORDO EUROPEO DELL'8 OTTOBRE 2004,
- I RISCHI RIGUARDANTI **LE LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA**,
- NONCHÉ **I RISCHI CONNESSI ALLE DIFFERENZE DI GENERE, ALL'ETÀ, ALLA PROVENIENZA DA ALTRI PAESI**;
- **E I RISCHI CONNESSI ALLA SPECIFICA TIPOLOGIA CONTRATTUALE ATTRAVERSO CUI VIENE RESA LA PRESTAZIONE DI LAVORO (NOVITÀ DEL D.Lgs. 106/2009).**


IN CASO DI COSTITUZIONE DI UNA NUOVA IMPRESA



**IL DATORE DI LAVORO È TENUTO AD
EFFETTUARE IMMEDIATAMENTE LA
VALUTAZIONE DEI RISCHI
ELABORANDO IL RELATIVO
DOCUMENTO ENTRO 90 GIORNI DALLA
DATA DI INIZIO DELLA PROPRIA
ATTIVITÀ.**

(novità del D.Lgs. 106/09)

**L'ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E
L'ADOZIONE DEL RELATIVO DOCUMENTO
NON SONO DELEGABILI DAL DATORE DI
LAVORO**



**CHE RIMANE COMUNQUE IL RESPONSABILE
DELLA VALUTAZIONE E DELLA
PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI.**

**GLI STEPS
DEL PROCESSO DI
VALUTAZIONE DEI RISCHI**

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E' UN PROCESSO "PARTECIPATO"



**L'INTERO PROCESSO DI VALUTAZIONE VIENE
CONDOTTO CON LA PARTECIPAZIONE DEGLI
ADDETTI AI LAVORI ED IN COLLABORAZIONE CON
IL MEDICO COMPETENTE**

**ED IL DOCUMENTO CONCLUSIVO, PRIMA DELLA
STESURA DEFINITIVA, VIENE PREVENTIVAMENTE
SOTTOPOSTO ALL'ESAME DEI RAPPRESENTANTI
PER LA SICUREZZA.**

DEFINIZIONI

- **PERICOLO** È LA PROPRIETÀ O QUALITÀ INTRINSECA DI UNA DETERMINATA ENTITÀ (COME AGENTI CHIMICI O FISICI, MACCHINE, METODI DI LAVORO) DI CAUSARE POTENZIALMENTE UN DANNO.
- **RISCHIO** È LA PROBABILITÀ CHE SIA RAGGIUNTO IL LIVELLO POTENZIALE DI DANNO NELLE SITUAZIONI EFFETTIVE DI LAVORO E NELLE CONDIZIONI DI IMPIEGO, NONCHÉ LA DIMENSIONE POSSIBILE DEL DANNO STESSO.
- **DANNO** È LA LESIONE FISICA O L'ALTERAZIONE DELLO STATO DI SALUTE CAUSATA DAL PERICOLO.

TIPOLOGIE DI RISCHIO

- **Accertato:** Valutazione del rischio dopo la sua misurazione.
- **Accettabile:** Accettazione di un certo numero di danni per cause connesse alle mansioni svolte.
- **Da esposizione:** Ad un determinato fattore di rischio, indipendentemente dalla dose.
- **Elettivo:** Rischio a cui ci si assoggetta per scelta volontaria, diretta a soddisfare impulsi personali che inducono ad affrontare rischi diversi da quello specifico.
- **Generico aggravato:** Si presenta in occasione di lavoro e dal quale deriva infortunio.
- **Presunto:** Valutazione del rischio in via teorica.
- **Residuo:** Rischio che permane dopo la bonifica ambientale
- **Specifico:** Deriva dalle mansioni svolte nell'ambito dell'attività lavorativa assicurata (rischio lavorativo, rischio protetto, rischio assicurato).

FATTORI DI RISCHIO

```
graph TD; A[FATTORI DI RISCHIO] --> B[FATTORI TECNICI:]; A --> C[FATTORI OPERATIVI:];
```


FATTORI TECNICI:

- ciclo tecnologico;
- strutture, impianti, macchinari, attrezzature, etc.

FATTORI OPERATIVI:

- organizzazione;
- procedure;
- formazione, informazione e addestramento;
- comportamenti, etc.

COME SI FA LA VALUTAZIONE DEI RISCHI?



LA **VALUTAZIONE** DEL RISCHIO DEVE COMPORTARE UNA **VALUTAZIONE** DELLA PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO DI UN FATTO DANNOSO PER LA SALUTE E/O LA SICUREZZA DEI LAVORATORI E DELL'ENTITÀ DEL POSSIBILE DANNO.

I MODI DI EFFETTUARE QUESTA **VALUTAZIONE**, CHE HA LO SCOPO *PRINCIPALE DI STABILIRE UNA SCALA DELLE PRIORITÀ E DELLE URGENZE*, POSSONO ESSERE DIVERSI. IL METODO PIÙ USATO UTILIZZA 4 SCALE DI PROBABILITÀ E 4 SCALE DI DANNO.

DEFINITI IL DANNO E LA PROBABILITÀ, IL RISCHIO VIENE AUTOMATICAMENTE GRADUATO MEDIANTE LA FORMULA:

$$R = P \times D.$$


Scala delle probabilità (P)

Valore	Livello	Definizioni / criteri
4	Altamente probabile	<ul style="list-style-type: none">- Esiste una correlazione diretta tra il rischio rilevato ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori- Si sono già verificati danni per lo stesso rischio rilevato nella stessa azienda o in aziende simili o in situazioni operative simili.- Il verificarsi del danno non susciterebbe alcuno stupore in azienda.
3	Probabile	<ul style="list-style-type: none">- Il rischio rilevato può provocare un danno, anche se non in modo automatico o diretto.- E' noto qualche episodio in cui al rischio ha fatto seguito il danno.- Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe una moderata sorpresa in azienda.
2	Poco probabile	<ul style="list-style-type: none">- Il rischio rilevato può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi.- Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi.- Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa.
1	Improbabile	<ul style="list-style-type: none">- Il rischio rilevato può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti.- Non sono noti episodi già verificatisi.- Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.

Scala dell'entità del danno (D)

Valore	Livello	Definizioni / criteri
4	Gravissimo	- Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale. - Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.
3	Grave	- Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale. - Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti.
2	Medio	- Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile. - Esposizione cronica con effetti reversibili.
1	Lieve	- Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile. - Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

MATRICE DEL RISCHIO



LA CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI
DA CUI PARTONO QUASI TUTTE
LE LISTE DI CONTROLLO
È QUELLA PREDISPOSTA
DALL'ISPESL
(a seguire)

SCHEMA DI RICOGNIZIONE DEI PERICOLI PER LA VERIFICA DI EVENTUALI ESPOSIZIONI DEI LAVORATORI A RISCHI LAVORATIVI SPECIFICI

RISCHI FISICI

MECCANICI

CADUTE DALL'ALTO
URTI, COLPI IMPATTI, COMPRESSIONI
PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI
SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO
VIBRAZIONI

TERMICI

CALORE RADIANTE, FIAMME LIBERE
FREDDO
MICROCLIMA

ELETTRICI E/O MAGNETICI

CONTATTO CON ELEMENTI IN TENSIONE
RISCHI DA CAMPI STATICI
CAMPI A FREQUENZA INDUSTRIALE
CAMPI A FREQUENZE SUPERIORI

RADIAZIONI

NON IONIZZANTI
ULTRAVIOLETTI, RADIOFREQUENZE
LASER

IONIZZANTI

RAGGI X
RADIOISOTOPI
MICROSCOPI ELETTRONICI

RUMORE E/O ULTRASUONI

ALTRI RISCHI FISICI NON INDIVIDUATI SOPRA

RISCHI CHIMICI

AERODISPERSI

POLVERI, FIBRE
FUMI
NEBBIE

LIQUIDI

IMMERSIONI
AREOSOL, SCHIZZI

GAS, VAPORI

SOSTANZE IRRITANTI E/O SENSIBILIZZANTI

SOSTANZE CORROSIVE

SOSTANZE TOSSICHE E/O NOCIVE

SOSTANZE CANCEROGENE

SOSTANZE MUTAGENE

SOSTANZE TOSSICHE PER IL CICLO
RIPRODUTTIVO

SOSTANZE PERICOLOSE PER L'AMBIENTE

PIOMBO, AMIANTO

FITOFARMACI

FARMACI

FARMACI ANTIBLASTICI

SOSTANZE CHE CAUSANO SONNOLENZA E CALO
DELL'ATTENZIONE

ALTRI RISCHI CHIMICI NON INDIVIDUATI SOPRA

Rischi biologici

batteri

virus

funghi

endoparassiti umani

altri parassiti

colture cellulari

agenti biologici

gruppo 1

gruppo 2

gruppo 3

gruppo 4

microrganismi geneticamente modificati

gruppo 1

gruppo 2

attività particolari con rischio biologico

altri rischi biologici non individuati sopra

Altri rischi

videoterminali

≥ 4 h continuative al giorno per tutto l'anno

≥ 20 h alla settimana in media per tutto l'anno

movimentazione manuale dei carichi

da 20 a 30 Kg

da 3 a 20 Kg

rischi d'incendio

sostanze combustibili

sostanze infiammabili

sostanze esplosive

sostanze comburenti

locali particolari

altri rischi non individuati sopra

RIEPILOGO DELLE FASI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

I FASE: IDENTIFICAZIONE DELLE SORGENTI DI RISCHIO

Descrizione dell'attività lavorativa (procedure sperimentali, processi lavorativi, attrezzature, macchine ed impianti, modelli organizzativi e operativi)

+

Analisi delle fasi operative per il rilevamento di fattori di rischio

II FASE: INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DI ESPOSIZIONE

Quadro delle sorgenti di potenziali fattori di rischio

+

Misure di sicurezza attuate: protezione macchine, processo a ciclo chiuso, impianti aspiranti (cappe o altro tipo di aspiratori), schermature, piani di lavoro, automazione, dispositivi di protezione individuali, controlli sanitari, informazione, formazione.

III FASE: STIMA DEI RISCHI DI ESPOSIZIONE O RESIDUI

- VERIFICA DEL RISPETTO DELLE NORME DI LEGGE E/O DI BUONA TECNICA PREVENZIONISTICA DURANTE IL FUNZIONAMENTO DELLE MACCHINE

- VERIFICA DELL'ACCETTABILITÀ DELLE CONDIZIONI IGIENICO-AMBIENTALI

- MISURA DEI PARAMETRI DI RISCHIO E LORO QUANTIFICAZIONE NEL CASO DI SPECIFICHE NORME DI LEGGE O OBIETTIVE SITUAZIONI DI ELEVATO RISCHIO POTENZIALE

A) RISCHI PER LA SICUREZZA DOVUTI A:

A1) STRUTTURE. RISCHI DA CARENZE STRUTTURALI DELL'AMBIENTE DI LAVORO RELATIVAMENTE A:

ALTEZZA DELL'AMBIENTE
SUPERFICIE DELL'AMBIENTE
VOLUME DELL'AMBIENTE
ILLUMINAZIONE (NORMALE ED IN EMERGENZA)
PAVIMENTI (LISCI O SCONNESSI)
PARETI (SEMPLICI O ATTREZZATE: SCAFFALATURA, APPARECCHIATURA)
SCALE
VIABILITÀ INTERNA, ESTERNA; MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
SOLAI (STABILITÀ)
SOPPALCHI (DESTINAZIONE, PRATICABILITÀ, TENUTA, PORTATA)
BOTOLE (VISIBILI E CON CHIUSURA A SICUREZZA)
USCITE (IN NUMERO SUFFICIENTE IN FUNZIONE DEL PERSONALE)
PORTE (IN NUMERO SUFFICIENTE IN FUNZIONE DEL PERSONALE)
LOCALI SOTTERRANEI (DIMENSIONI, RICAMBI D'ARIA)

A2) MACCHINE. RISCHI DA CARENZE DI SICUREZZA SU MACCHINE E APPARECCHIATURE IN RELAZIONE A:

PROTEZIONE DEGLI ORGANI DI AVVIAMENTO
PROTEZIONE DEGLI ORGANI DI TRASMISSIONE
PROTEZIONE DEGLI ORGANI DI LAVORO
PROTEZIONE DEGLI ORGANI DI COMANDO
MACCHINE CON MARCHIO "CE".
PROTEZIONE NELL'USO DI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO
PROTEZIONE NELL'USO DI ASCENSORI E MONTACARICHI
PROTEZIONE NELL'USO DI APPARECCHI A PRESSIONE (BOMBOLE E CIRCUITI)
PROTEZIONE NELL'ACCESSO A VASCHE, SERBATOI, PISCINE E SIMILI

A3) SOSTANZE PERICOLOSE. RISCHI DA UTILIZZO DI SOSTANZE PERICOLOSE:

SOSTANZE INFIAMMABILI
SOSTANZE CORROSIVE
SOSTANZE COMBURENTI
SOSTANZE ESPLOSIVE

A4) IMPIANTI ELETTRICI. RISCHI DA CARENZA DI SICUREZZA ELETTRICA CONNESSA A:

INIDONEITÀ DEL PROGETTO
INIDONEITÀ D'USO
IMPIANTI DI SICUREZZA IN ATMOSFERE A RISCHIO DI INCENDIO E/O ESPLOSIONE
IMPIANTI SPECIALI A CARATTERISTICHE DI RIDONDANZA

A5) INCENDIO-ESPLOSIONI. RISCHI DA INCENDIO E/O ESPLOSIONE PER:

PRESENZA DI MATERIALI INFIAMMABILI D'USO
PRESENZA DI ARMADI DI CONSERVAZIONE (CARATTERISTICHE STRUTTURALI E DI AREAZIONE)
PRESENZA DI DEPOSITI DI MATERIALI INFIAMMABILI (CARATTERISTICHE STRUTTURALI, DI VENTILAZIONE E DI RICAMBI D'ARIA)
CARENZA DI SISTEMI ANTINCENDIO
CARENZA DI SEGNALETICA DI SICUREZZA

B) RISCHI PER LA SALUTE DOVUTI A:

B1) AGENTI CHIMICI. RISCHI DI ESPOSIZIONE CONNESSI CON L'IMPIEGO DI SOSTANZE CHIMICHE, TOSSICHE O NOCIVE IN RELAZIONE A:

INGESTIONE

CONTATTO CUTANEO

INALAZIONE

PER PRESENZA **DI** INQUINANTI AERODISPERSI SOTTO FORMA **DI**:

- POLVERI

- FUMI

- NEBBIE

- GAS

- VAPORI

B2) AGENTI FISICI. RISCHI DA ESPOSIZIONE A GRANDEZZE FISICHE CHE INTERAGISCONO IN VARI MODI CON L'ORGANISMO UMANO:

- RUMORE (PRESENZA **DI** APPARECCHIATURA RUMOROSA DURANTE IL CICLO OPERATIVO E **DI** FUNZIONAMENTO)

- VIBRAZIONI (PRESENZA **DI** APPARECCHIATURA E STRUMENTI VIBRANTI)

- RADIAZIONI NON IONIZZANTI (PRESENZA **DI** APPARECCHIATURE CHE IMPIEGANO RADIOFREQUENZE ECC.):

SORGENTI **DI** RADIOFREQUENZE (104÷0.3 M)

SORGENTI **DI** MICROONDE (0.3÷10⁻³ M)

RADIAZIONI INFRAROSSE (10⁻³÷7.8·10⁻⁷ M)

RADIAZIONE OTTICA (VISIBILE) (7.8·10⁻⁷÷3.8·10⁻⁷ M)

RADIAZIONI ULTRAVIOLETTE (U.V.B.:315÷280 NM; U.V.C. 280÷100 NM)

ULTRASUONI (FREQ > 10 KHZ)

LUCE LASER (VISIBILE ED ULTRAVIOLETTO)

- MICROCLIMA (CARENZE NELLA CLIMATIZZAZIONE DELL'AMBIENTE):

UMIDITÀ RELATIVA

VENTILAZIONE

CALORE RADIANTE

CONDIZIONAMENTO

- ILLUMINAZIONE (CARENZE NEI LIVELLI **DI** ILLUMINAMENTO AMBIENTALE E **DEI** POSTI **DI** LAVORO.

- NON OSSERVANZA DELLE INDICAZIONI TECNICHE PREVISTE IN PRESENZA **DI** VIDEOTERMINALI, IN MATERIA DI:

POSIZIONAMENTO

ILLUMINOTECNICA

POSTURA

MICROCLIMA

- RADIAZIONI IONIZZANTI

B3) AGENTI BIOLOGICI. RISCHI CONNESSI CON L'ESPOSIZIONE A ORGANISMI E MICRORGANISMI PATOGENI O NON, COLTURE CELLULARI, ENDOPARASSITI UMANI, PRESENTI NELL'AMBIENTE A SEGUITO DI EMISSIONE E/O TRATTAMENTO E MANIPOLAZIONE:

- EMISSIONE INVOLONTARIA (IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO, EMISSIONI DI POLVERI ORGANICHE, ECC.)
- EMISSIONE INCONTROLLATA (IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE, MANIPOLAZIONE DI MATERIALI INFETTI IN AMBIENTE OSPEDALIERO, IMPIANTI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI OSPEDALIERI, ECC.)
- TRATTAMENTO O MANIPOLAZIONE VOLONTARIA A SEGUITO DI IMPIEGO PER RICERCA SPERIMENTALE IN VITRO O IN VIVO O IN SEDE DI VERA E PROPRIA ATTIVITÀ PRODUTTIVA (BIOTECNOLOGIE):

- SPERIMENTAZIONE IN VITRO. IMPIEGO DI MICROORGANISMI:

BATTERI E ORGANISMI SIMILI
VIRUS
RICKETTSIE
ALGHE
FUNGHI E MICETI
PROTOZOI
COLTURE CELLULARI
CONSERVAZIONE DEI CEPPI
CAMPIONI BIOLOGICI INFETTI. MANIPOLAZIONE E CONSERVAZIONE
DNA RICOMBINATE: DNA CLONATO PER SPERIMENTAZIONE E PRODUZIONE

- SPERIMENTAZIONE IN VIVO. IMPIEGO DI AGENTI:
INFETTANTI
INFESTANTI

C) RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DOVUTI A :

C1) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

- PROCESSI DI LAVORO USURANTI: PER ESEMPIO LAVORI IN CONTINUO, SISTEMI DI TURNI, LAVORO NOTTURNO
- CARENZE DI PIANIFICAZIONE DEGLI ASPETTI ATTINENTI ALLA SICUREZZA E LA SALUTE: PROGRAMMI DI CONTROLLO E MONITORAGGIO
- MANCANZA DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI, COMPRESSE LE ATTREZZATURE DI SICUREZZA
- PROCEDURE INADEGUATE PER FAR FRONTE AGLI INCIDENTI ED A SITUAZIONI DI EMERGENZA
- RISCHI DI MOVIMENTAZIONE MANUALE DI CARICHI
- RISCHI CONNESSI A LAVORO AI VIDEOTERMINALI (ES. DATA ENTRY)

C2) FATTORI PSICOLOGICI

- INTENSITÀ, MONOTONIA, SOLITUDINE, RIPETITIVITÀ DEL LAVORO
- CARENZE DI CONTRIBUTO AL PROCESSO DECISIONALE E SITUAZIONI DI CONFLITTUALITÀ
- COMPLESSITÀ DI MANSIONI E CARENZA DI CONTROLLO
- REATTIVITÀ ANOMALA A CONDIZIONI DI EMERGENZA

PIU' ANALITICAMENTE, NELLA PRATICA AZIENDALE:

1. L'AZIENDA VIENE SUDDIVISA IN **AREE OMOGENEE**, IN MODO DA RENDERE PIÙ PRECISA E MIRATA L'ANALISI DEI PERICOLI E LA CONSEGUENTE VALUTAZIONE DEI RISCHI, IN BASE AD UNO DEI SEGUENTI CRITERI:

- ❑ **GEO LOGISTICO:** SULLA BASE DI PREESISTENTI O COMUNQUE PRECISI CONFINI (AD ESEMPIO UN IMPIANTO, UN REPARTO ETC...).
- ❑ **FUNZIONALE:** IDENTIFICA ASPETTI DI UNITARIETÀ ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE, COME AD ESEMPIO UN COMPLESSO, UN REPARTO OD ALTRA UNITÀ RICONDUCEBILE ORGANIZZATIVAMENTE AD UN'ENTITÀ DOTATA DI AUTONOMIA DI CONDUZIONE PUR SE LIMITATA E COORDINATA ALLE ALTRE.
- ❑ **DI RISCHIO:** SI PUÒ OPERARE UNA DELIMITAZIONE DI AREE CHE PRESENTINO SITUAZIONI OMOGENEE IN TERMINI DI FATTORI DI RISCHIO O FATTORI DI RISCHIO DI RILIEVO.
- ❑ **DI MINIMIZZAZIONE DELLE INTERFERENZE:** LE AREE SELEZIONATE DEVONO AVERE IN LINEA DI PRINCIPIO INTERFERENZE POTENZIALI MINIME (ATTIVITÀ E RELATIVI RISCHI CONNESSI) CON LE AREE ADIACENTI.

segue.....

2. **PER OGNUNA DELLE AREE COSÌ INDIVIDUATE SI PROCEDE AL CENSIMENTO DEI *PERICOLI* E DELLE RELATIVE FONTI DI RISCHIO**, IN RELAZIONE A IMPIANTI, MACCHINE, ATTREZZATURE, CICLO TECNOLOGICO E MODALITÀ OPERATIVE ADOTTATI. IL CENSIMENTO PRENDE IN CONSIDERAZIONE QUEI PERICOLI POTENZIALI CHE EMERGONO ATTRAVERSO L'ESPERIENZA DEGLI ADDETTI, I DATI STORICI E L'ESAME DEI LUOGHI, DEGLI IMPIANTI, DEI MACCHINARI, ECC..

3. **SONO CENSITI GLI *ADDETTI* PRESENTI NELL'UNITÀ PRODUTTIVA** CONSIDERATA, AL FINE DI INDIVIDUARE LA POPOLAZIONE POTENZIALMENTE ESPOSTA AI PERICOLI; TRA DI ESSI SONO EVIDENZIATI I *SOGGETTI POSTI A MAGGIORE TUTELA*, COME DISABILI, INVALIDI, ETC..

4. **VENGONO QUINDI CENSITE LE *MANSIONI*** E PER CIASCUNA AREA OMOGENEA VENGONO INDIVIDUATE QUELLE MANSIONI CD ***RAPPRESENTATIVE*** ALLE QUALI È SUCCESSIVAMENTE APPLICATA *L'ANALISI DI RISCHIO PER MANSIONE*.

5. SI PROCEDE ALLA RACCOLTA DELLE *MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI* GIÀ PREDISPOSTE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE DEGLI ADDETTI ESPOSTI AI PERICOLI.

6. PER LE MANSIONI RAPPRESENTATIVE SI EFFETTUA L'ANALISI DI RISCHIO PER MANSIONE ATTRAVERSO:

- ANALISI DI DATI STORICI (infortuni, incidenti, anomalie, etc.):
- ANALISI DEL RISCHIO INSITO NEL PROCESSO (es. studi Hazop);
- STUDI MIRATI SULLA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI (es. metodo NIOSH);
- CLASSIFICAZIONE DEI LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE;
- STUDI MIRATI SULL'ESPOSIZIONE (monitoraggi ambientali e biologici, accertamenti sanitari, esami clinici, etc.);
- ANALISI DI RISCHIO PER MANSIONE.

segue.....

L'ANALISI J.S.A.


segue.....

- DESCRIZIONE DEL COMPITO (DURATA E FREQUENZA)
- FATTORE DI RISCHIO O PERICOLO
- SCENARIO IPOTIZZATO (es. per gli agenti chimici vengono analizzati: stato fisico, quantità, temperatura, pressione, etc.)
- NATURA E SEDE DELLA LESIONE (es. vie respiratorie, cute, etc.)
- FATTORE CAUSALE (si descrivono i più probabili fattori responsabili dell'esposizione al pericolo)
- FREQUENZA DELL'ESPOSIZIONE
- DURATA DELL'ESPOSIZIONE
- MONITORAGGI
- MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE


segue.....

7. **NEI CASI IN CUI SI RINVIENE UNA MOTIVATA ED ATTUABILE POSSIBILITÀ DI RIDUZIONE DEI RISCHI SI PROVVEDE AD INDICARNE LE MODALITÀ DI ATTUAZIONE (*MISURE DEFINITE PER IL MIGLIORAMENTO*).**
8. **SI PROVVEDE INFINE A STENDERE IL PROGRAMMA DI REALIZZAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE IN BASE ALLE PRIORITÀ INDIVIDUATE.**

A SEGUITO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI.....



**SI PROCEDE ALL'INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE
E DI PROTEZIONE DA ADOTTARE CONSEGUENTEMENTE ALLA
VALUTAZIONE EFFETTUATA.**



LE MISURE DI TUTELA DA ADOTTARE SI ANALIZZANO ATTRAVERSO UN PROCEDIMENTO DINAMICO CHE SI COMPONE DI PROVVEDIMENTI DA PRENDERE CON IL SEGUENTE **ORDINE DI PRIORITÀ**:

- ELIMINAZIONE DEI RISCHI O RIDUZIONE DEI RISCHI ALLA FONTE;
- SOSTITUZIONE DI CIÒ CHE È PIÙ PERICOLOSO CON CIÒ CHE NON LO È O LO È MENO;
- PRIORITÀ DELLE MISURE DI PROTEZIONE COLLETTIVA RISPETTO A QUELLE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE;
- RISPETTO DEI PRINCIPI ERGONOMICI NELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, NELLA CONCEZIONE DEI POSTI DI LAVORO, NELLA SCELTA DELLE ATTREZZATURE E NELLA DEFINIZIONE DEI METODI DI LAVORO E PRODUZIONE, IN PARTICOLARE AL FINE DI RIDURRE GLI EFFETTI SULLA SALUTE DEL LAVORO MONOTONO E DI QUELLO RIPETITIVO;
- LIMITAZIONE AL MINIMO DEL NUMERO DEI LAVORATORI CHE SONO, O CHE POSSONO ESSERE, ESPOSTI AL RISCHIO;
- UTILIZZO LIMITATO DEGLI AGENTI CHIMICI, FISICI E BIOLOGICI SUI LUOGHI DI LAVORO.

DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE MISURE DI TUTELA

LE MISURE DI TUTELA, PREVENTIVE E PROTETTIVE, POSSONO ESSERE SUDDIVISE IN 4 PRINCIPALI CATEGORIE:

1 MISURE TECNICHE

COMPREDONO GLI INTERVENTI SUGLI AMBIENTI DI LAVORO, SUGLI IMPIANTI, SUL CICLO TECNOLOGICO E SULLE SOSTANZE, SIA DI CARATTERE PREVENTIVO CHE DI CONTENIMENTO DEI RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA.

2 MISURE ORGANIZZATIVE

INCLUDONO STUDI, INTERVENTI ED AZIONI ATTI A MIGLIORARE LE PRESTAZIONI DEL FATTORE UMANO (ORGANIZZAZIONE, PERSONE E RELAZIONI) AI FINI DELLA PREVENZIONE O DELLA LIMITAZIONE DEI RISCHI,


3. MISURE PROCEDURALI

COMPREDONO GLI INTERVENTI MIGLIORATIVI SULLE MODALITÀ E SULLE PRATICHE DI LAVORO ALL'INTERNO DELL'ATTIVITÀ CONSIDERATA, QUALI ATTIVITÀ INDIRIZZATE ALLA VERIFICA, ESTENSIONE ED AGGIORNAMENTO DI TUTTI I REGOLAMENTI E LE PROCEDURE INTERNE FINALIZZATI ALLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA, NONCHÉ ALTRI STRUMENTI NECESSARI PER REALIZZARE LE MIGLIORI CONDIZIONI DI LAVORO, COME MANUALI, ISTRUZIONI OPERATIVE, NORME ATTUATIVE, ETC.


4. MISURE DI PROTEZIONE PERSONALE E COLLETTIVA

DPI – DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI RESIDUI



**PROGRAMMA DELLE MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE**




DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

COME DEVE ESSERE REDATTO IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI?

LA SCELTA DEI CRITERI DI REDAZIONE DEL DOCUMENTO È RIMESSA AL DATORE DI LAVORO, CHE VI PROVVEDE CON CRITERI DI SEMPLICITÀ, BREVITÀ E COMPRESIBILITÀ, IN MODO DA GARANTIRNE LA COMPLETEZZA E L'IDONEITÀ QUALE STRUMENTO OPERATIVO DI PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI AZIENDALI E DI PREVENZIONE. (D.LGS. 106/09)

IL DVR PUÒ ESSERE CONSERVATO IN AZIENDA ANCHE SU SUPPORTO INFORMATICO

IL DVR DEVE AVERE DATA CERTA



**DOPO IL D.Lgs. 106/2009... PER DATARE IL DOCUMENTO
OCCORRE LA SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO MEDESIMO
DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO, DEL RSPP, DEL RLS O
DEL RLST E DEL MEDICO COMPETENTE, OVE NOMINATO.**

IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DEVE CONTENERE (ART. 28 COMMA 3 D.Lgs. 81/2008):

- a) UNA RELAZIONE SULLA VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DURANTE L'ATTIVITÀ LAVORATIVA, NELLA QUALE SIANO SPECIFICATI I CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE STESSA;
- b) L'INDICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE ATTUATE E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI ADOTTATI;
- c) IL PROGRAMMA DELLE MISURE RITENUTE OPPORTUNE PER GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO NEL TEMPO DEI LIVELLI DI SICUREZZA;
- d) L'INDIVIDUAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DA REALIZZARE, NONCHÉ DEI RUOLI DELL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE CHE VI DEBONO PROVVEDERE, A CUI DEVONO ESSERE ASSEGNATI UNICAMENTE SOGGETTI IN POSSESSO DI ADEGUATE COMPETENZE E POTERI;
- e) L'INDICAZIONE DEL NOMINATIVO DEL RSPP, DEL RLS O DEL RLST E DEL MC CHE HA PARTECIPATO ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO;
- f) L'INDIVIDUAZIONE DELLE MANSIONI CHE EVENTUALMENTE ESPONGONO I LAVORATORI A RISCHI SPECIFICI CHE RICHIEDONO UNA RICONOSCIUTA CAPACITÀ PROFESSIONALE, SPECIFICA ESPERIENZA, ADEGUATA FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO.

CONTENUTI DEL DVR

- A. CRITERI PROCEDURALI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI**
(descrizione dettagliata del percorso compiuto)
- *consultazioni* dei lavoratori, preposti, dirigenti, ecc. ...;
 - *identificazione dei pericoli* presenti in ogni ambiente di lavoro;
 - *individuazione dei lavoratori esposti* e stima dell'esposizione;
 - *criteri di ponderazione* dei rischi.
- B. DATI GENERALI DELL'AZIENDA** - ragione sociale, tel/fax, indirizzo, oggetto sociale, cod. ISTAT, numero dipendenti (divisi per sesso), generalità del legale rappresentante e di altre persone alle quali siano stati formalmente delegati compiti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
- C. STRUTTURA DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE** - generalità del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del medico competente, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, eventuali collaborazioni esterne.
- D. DESCRIZIONE DEL CICLO PRODUTTIVO E DELLE MANSIONI**
- descrizione del processo tecnologico, delle macchine/impianti/attrezzature utilizzate, delle sostanze impiegate e/o prodotte con eventuali intermedi, mansioni svolte con numero di addetti per mansione;
 - nella descrizione del ciclo tecnologico devono essere considerate anche le operazioni di pulizia, manutenzione ed eventuali altre operazioni non di routine che presentino fasi a rischio (es: smaltimento rifiuti).
- E. ELENCO DEI RISCHI PRESI IN CONSIDERAZIONE PER OGNI AMBIENTE ESAMINATO** evidenziando gli elementi utili a stimare gravità e probabilità delle possibili conseguenze nonché le misure di prevenzione e di protezione attuate in conseguenza della valutazione.
- F. PROGRAMMA DI INTERVENTO CONSEGUENTE AI RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI RESIDUI, COMPLETO DI:**
- priorità di intervento;
 - tempi previsti per la realizzazione degli interventi;
 - misure sostitutive.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE AL DVR

ALLEGATI AL DVR

PIANO PER LA VALUTAZIONE PERIODICA
DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
ED INFORMAZIONE
(ALLEGANDO TUTTI I CORSI DI FORMAZIONE IN
MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO
FREQUENTATI DAL PERSONALE AZIENDALE)


DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L'AVVENUTA
CONSULTAZIONE DI RAPPRESENTANTE DEI
LAVORATORI PER LA SICUREZZA E MEDICO
COMPETENTE (OVE PREVISTO)

PIANO DI EMERGENZA
ANTINCENDIO/EVACUAZIONE

PLANIMETRIA DI TUTTI I LOCALI ED AMBIENTI OGGETTO
DELLA VALUTAZIONE COMPLETA DI LAY-OUT

RELAZIONE CIRCA LE EVENTUALI MALATTIE
PROFESSIONALI E GLI INFORTUNI OCCORSI IN
AZIENDA NEGLI ULTIMI TRE ANNI, SUDDIVISI PER
GRAVITÀ.

**IL DVR E' UN DOCUMENTO "DINAMICO",
DA AGGIORNARE**



Art. 29 D.Lgs. 81/2008

- ✓ **IN OCCASIONE DI MODIFICHE DEL PROCESSO PRODUTTIVO O DELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO SIGNIFICATIVE AI FINI DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI,**
- ✓ **IN RELAZIONE AL GRADO DI EVOLUZIONE DELLA TECNICA, DELLA PREVENZIONE E DELLA PROTEZIONE,**
- ✓ **A SEGUITO DI INFORTUNI SIGNIFICATIVI,**
- ✓ **QUANDO I RISULTATI DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA NE EVIDENZINO LA NECESSITÀ.**

A SEGUITO DI TALE RIELABORAZIONE, LE MISURE DI PREVENZIONE DEBONO ESSERE AGGIORNATE NEL TERMINE DI 30 GG DALLE RISPETTIVE CAUSALI (D.Lgs. 106/2009)

**IL DVR ED IL DUVRI
DEVONO ESSERE CUSTODITI
PRESSO L'UNITÀ PRODUTTIVA
ALLA QUALE SI RIFERISCE LA VALUTAZIONE DEI RISCHI.**

comma 4, art. 29 D.Lgs. 81/08

L'AUTOCERTIFICAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

I DATORI DI LAVORO DELLE AZIENDE CHE OCCUPANO FINO A 10 ADDETTI, FINO AL 30 GIUGNO 2012, POSSONO AUTO-CERTIFICARE PER ISCRITTO L'AVVENUTA EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI E L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI AD ESSA COLLEGATI.

CON ECCEZIONE DI:

- ❖ AZIENDE INDUSTRIALI SOGGETTE ALL'OBBLIGO DI NOTIFICA O RAPPORTO;
- ❖ CENTRALI TERMOELETTRICHE;
- ❖ IMPIANTI ED INSTALLAZIONI NUCLEARI;
- ❖ AZIENDE PER LA FABBRICAZIONE ED IL DEPOSITO SEPARATO DI ESPLOSIVI, POLVERI E MUNIZIONI;
- ❖ STRUTTURE DI RICOVERO E CURA PUBBLICHE E PRIVATE.

LA COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO DEVE ELABORARE **ENTRO IL 31.12. 2010** PROCEDURE STANDARDIZZATE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI CHE SARANNO VALEVOLI PER TUTTE LE IMPRESE

PER LE AZIENDE FINO A 50 DIPENDENTI...

“I DATORI DI LAVORO CHE OCCUPANO FINO A 50 LAVORATORI POSSONO EFFETTUARE LA VALUTAZIONE DEI RISCHI SULLA BASE DELLE PROCEDURE STANDARDIZZATE DI CUI ALL’ARTICOLO 6, COMMA 8, LETTERA F). NELLE MORE DELL’ELABORAZIONE DI TALI PROCEDURE TROVANO APPLICAZIONE LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI 1, 2, 3, E 4.”

CON ECCEZIONE DI:

- AZIENDE INDUSTRIALI SOGGETTE ALL’OBBLIGO DI NOTIFICA O RAPPORTO;
- CENTRALI TERMOELETTRICHE;
- IMPIANTI ED INSTALLAZIONI NUCLEARI;
- AZIENDE PER LA FABBRICAZIONE ED IL DEPOSITO SEPARATO DI ESPLOSIVI, POLVERI E MUNIZIONI;
- INDUSTRIE ESTRATTIVE CON OLTRE 50 DIPENDENTI;
- STRUTTURE DI RICOVERO E CURA PUBBLICHE E PRIVATE CON OLTRE 50 LAVORATORI;
- AZIENDE IN CUI SI SVOLGONO ATTIVITÀ CHE ESPONGONO I LAVORATORI A RISCHI CHIMICI, BIOLOGICI, DA ATMOSFERE ESPLOSIVE, CANCEROGENI, MUTAGENI, CONNESSI AD AMIANTO;
- CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI.

**IL DUVRI
DOCUMENTO UNICO DI
VALUTAZIONE DEI RISCHI
INTERFERENZIALI**

OCCORRE DISTINGUERE:

□ Appalto scorporato:

SI HA QUANDO L'OPERA VIENE ESEGUITA ALL'INTERNO DEL LUOGO DI LAVORO DEL COMMITTENTE, **SENZA LA PRESENZA DI LAVORATORI DIPENDENTI DA QUEST'ULTIMO**. QUESTO CONTRATTO SI PREFERISCE QUANDO L'OPERA RICHIEDE UNA MASSICCIA SPECIALIZZAZIONE, DIVISIONE, PARCELLIZZAZIONE DEI LAVORI APPALTATI, PER ESEGUIRE OPERE DI DIVERSA NATURA SECONDO LE REGOLE DELL'ARTE, ATTRAVERSO L'INTERVENTO DI PERSONALE IN POSSESSO DI DETERMINATI REQUISITI TECNICI (AD ESEMPIO, IN CAMPO INDUSTRIALE, MANUTENZIONE CON ELETTRICISTI, MECCANICI, IDRAULICI, ECC.). IN TAL CASO, SI POSSONO PRESENTARE PER LE IMPRESE APPALTATRICI RISCHI AGGIUNTIVI RISPETTO A QUELLI GIÀ INSITI NEI SINGOLI LAVORI ED AMBIENTALI, LA CUI RESPONSABILITÀ GRAVA SUL COMMITTENTE.


□ Appalto promiscuo:

GLI APPALTI PROMISCUI SONO QUELLI CHE VEDONO IMPEGNATE UNA O PIÙ IMPRESE APPALTATRICI IN UNO STESSO AMBIENTE DI LAVORO O, IN STRUTTURE **NELLE QUALI OPERANO I LAVORATORI DEL COMMITTENTE**. SI TRATTA GENERALMENTE DI LAVORI SU IMPIANTI, CHE DEVONO ESSERE ESEGUITI SENZA INTERROMPERE IL LORO NORMALE FUNZIONAMENTO E SUI QUALI POTREBBERO OPERARE CONTEMPORANEAMENTE I LAVORATORI DEL COMMITTENTE. IN TAL CASO, SI POSSONO GENERARE RISCHI INTERFERENZIALI, AGGIUNTIVI ED AMBIENTALI, LA CUI RESPONSABILITÀ GRAVA SUL COMMITTENTE.

□ Subappalto:

IL SUBAPPALTO È UN CONTRATTO FRA APPALTATORE E SUBAPPALTATORE CUI È **ESTRANEO IL COMMITTENTE**, NONOSTANTE L'AUTORIZZAZIONE. L'APPALTATORE NON PUÒ DARE IN SUBAPPALTO L'ESECUZIONE DELL'OPERA SE NON AUTORIZZATO DAL COMMITTENTE (ART. 1656 C.C.).

CHI REDIGE IL DUVRI?




IL DATORE DI LAVORO
“**COMMITTENTE**”

Art. 26 D.Lgs. 81/08 recita: Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera.

Nel contratto d'appalto vanno indicati i costi della sicurezza, non suscettibili di ribasso.

QUANDO E' OBBLIGATORIO IL DUVRI?



QUANDO POTREBBE VERIFICARSI, AD ESEMPIO NEI CASI IN CUI UN'IMPRESA OSPITA AL SUO INTERNO ALTRE IMPRESE SUBAPPALTATRICI, UN «**CONTATTO RISCHIOSO**» TRA IL PERSONALE DEL COMMITTENTE E QUELLO DELL'APPALTATORE O TRA IL PERSONALE DI AZIENDE DIVERSE CHE OPERANO NELLA STESSA SEDE CON CONTRATTI DIFFERENTI.

IL DUVRI CONSENTE DI METTERE IN RELAZIONE I RISCHI PRESENTI NEI LUOGHI IN CUI VERRÀ ESPLETATO IL SERVIZIO O LA FORNITURA CON I RISCHI DERIVANTI DALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

IL DUVRI DEVE ESSERE REDATTO SOLO NEI CASI IN CUI ESISTANO INTERFERENZE.

IN ESSO NON DEVONO ESSERE RIPORTATI I RISCHI PROPRI DELL'ATTIVITÀ DELLE SINGOLE IMPRESE APPALTATRICI O DEI SINGOLI LAVORATORI AUTONOMI, IN QUANTO TRATTASI DI RISCHI PER I QUALI RESTA IMMUTATO L'OBBLIGO DELL'APPALTATORE DI REDIGERE UN APPOSITO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E DI PROVVEDERE ALL'ATTUAZIONE DELLE MISURE NECESSARIE PER RIDURRE O ELIMINARE AL MINIMO TALI RISCHI.

QUANDO NON E' NECESSARIO REDIGERE IL DUVRI?

- 1) nella semplice fornitura senza installazione;
- 2) per i servizi per i quali non e' prevista l'esecuzione all'interno della Stazione appaltante, intendendo per «interno» tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;
- 3) per i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante;
- 4) nei contratti rientranti nel campo di applicazione del Titolo IV decreto legislativo n. 81/2008 (NEI CANTIERI), per i quali occorre redigere il Piano di sicurezza e coordinamento in quanto l'analisi dei rischi interferenti e la stima dei relativi costi sono contenuti nel Piano di sicurezza e coordinamento;
- 5) **nei lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai 2 giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.**

ARTICOLO 26 - OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D'APPALTO O D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE

IL DATORE DI LAVORO, IN CASO DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALL'IMPRESA APPALTATRICE O A LAVORATORI AUTONOMI ALL'INTERNO DELLA PROPRIA AZIENDA, O DI UNA SINGOLA UNITÀ PRODUTTIVA DELLA STESSA, NONCHÉ NELL'AMBITO DELL'INTERO CICLO PRODUTTIVO DELL'AZIENDA MEDESIMA:

- A. VERIFICA L'IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE DELLE IMPRESE APPALTATRICI O DEI LAVORATORI AUTONOMI IN RELAZIONE AI LAVORI DA AFFIDARE IN APPALTO O MEDIANTE CONTRATTO D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE. IN ATTESA DI APPOSITO DECRETO, LA VERIFICA È ESEGUITA ATTRAVERSO LE SEGUENTI MODALITÀ:**
- a) ACQUISIZIONE DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA C.C.I.A.A.;**
 - b) ACQUISIZIONE DELL'AUTOCERTIFICAZIONE DELL'IMPRESA APPALTATRICE O DEI LAVORATORI AUTONOMI DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE, AI SENSI DELL'ART. 47 DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 28 DICEMBRE 2000, N. 445.**
- B. FORNISCE AGLI STESSI SOGGETTI DETTAGLIATE INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE IN CUI SONO DESTINATI AD OPERARE E SULLE MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA ADOTTATE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA ATTIVITÀ.**

OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO SUBAPPALTATORI

1. COOPERARE ALL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI SUL LAVORO INCIDENTI SULL'ATTIVITÀ LAVORATIVA OGGETTO DELL'APPALTO;
2. COORDINARE GLI INTERVENTI DI PROTEZIONE E PREVENZIONE DAI RISCHI CUI SONO ESPOSTI I LAVORATORI, INFORMANDOSI RECIPROCAMENTE ANCHE AL FINE DI ELIMINARE RISCHI DOVUTI ALLE INTERFERENZE TRA I LAVORI DELLE DIVERSE IMPRESE COINVOLTE NELL'ESECUZIONE DELL'OPERA COMPLESSIVA.